

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA
“VIAGGIO IN ETRURIA”, MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO,
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI, COMUNE DI BOLOGNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Importo complessivo stimato della concessione: € 1.788.000,00

Parte A – Condizioni generali di contratto

Art.A.1 Premessa

Il Museo Civico Archeologico, parte dell'Istituzione Bologna Musei del Comune di Bologna, ha sede nel centrale Palazzo Galvani (Via dell'Archiginnasio, 2) e conserva ricchissime raccolte di materiali che documentano la storia della città dalla preistoria all'età romana, mentre rilevanti nuclei collezionistici sono esposti nelle sezioni etrusco-italica, greca, romana e egizia.

Il Museo è dotato di importanti spazi per esposizioni temporanee, dove - oltre ad ospitare eventi espositivi promossi da vari enti pubblici e privati - cura direttamente mostre archeologiche, con particolare attenzione a temi e ambiti cronologici e culturali collegati alle proprie collezioni permanenti.

Per il periodo **7 dicembre 2019 – 24 maggio 2020** il Museo Civico Archeologico intende organizzare la mostra "Viaggio in Etruria", dedicata alla civiltà etrusca. Il tema degli Etruschi, profondamente legato alle radici storiche della città di Bologna e strettamente correlato alle sue collezioni permanenti, permette di coniugare gli interessi scientifici e il gradimento del pubblico. Scopo dell'esposizione è infatti fornire un quadro complessivo del mondo etrusco, utilizzando come tema conduttore la metafora del viaggio, strumento attraverso cui il visitatore potrà conoscere ed apprezzare la realtà sfaccettata dei diversi territori dell'Etruria e acquisire contestualmente le conoscenze fondamentali sul popolo etrusco e sulla sua storia, anche attraverso l'interazione fra uomo e paesaggio. In questa chiave innovativa si intende offrire inoltre un quadro aggiornato delle conoscenze scientifiche, presentando, nel corso del "Viaggio in Etruria", anche le più recenti novità di scavo e di ricerca. Proprio per questo il catalogo dell'esposizione, che raccoglierà i contributi dei maggiori specialisti del settore e le schede delle opere esposte, diventerà un importante punto di riferimento per la comunità scientifica e al tempo stesso uno strumento di divulgazione e valorizzazione dei principali aspetti della civiltà etrusca.

Art.A.2 Prestazioni oggetto della concessione e durata

La concessione ha come oggetto i servizi necessari alla realizzazione dell'allestimento e alla gestione della mostra "Viaggio in Etruria", prevista negli spazi espositivi del Museo Civico Archeologico di Bologna, come meglio specificato all'art.B.1

Sono escluse dal servizio in concessione: la progettazione del *concept* della Mostra compresa l'individuazione delle opere da esporre (Allegato 1) e la progettazione del relativo allestimento (Allegato 2), predisposte a cura dell'Istituzione Bologna Musei. Il soggetto che risulterà affidatario dei servizi in concessione dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le operazioni necessarie per la realizzazione e la gestione della mostra nel rispetto dei limiti e degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di concessione e nel pieno rispetto degli elementi storico artistici che caratterizzano la sede espositiva dichiarata di interesse culturale (D.L. 42/04 art.13 ex 1089/39).

L'inaugurazione dell'evento espositivo dovrà essere tassativamente prevista in data 06/12/2019

La rassegna sarà aperta al pubblico dal 07/12/2019 fino al 24/05/2020 (salvo proroghe concordate fra le parti)

La concessione decorre dalla comunicazione di avvio delle attività al soggetto aggiudicatario e si conclude con il completo disallestimento della mostra, entro e non oltre il 24/06/2020 (salvo proroghe concordate fra le parti).

Art. A.3 Valore della concessione

Ai sensi dell'art.167 D.Lgs.50/2016 il valore della concessione è determinato dal fatturato totale del concessionario stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice per l'attività svolta, come descritta nel presente capitolato, nei relativi allegati e nell'offerta tecnica, derivante da:

- 1) riscossione degli introiti derivanti dalla gestione della Mostra (biglietti d'ingresso, vendite del bookshop dedicato, attività didattica);
- 2) valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dall'Amministrazione aggiudicatrice (operatori di supporto per il controllo degli spazi espositivi, pulizie degli spazi espositivi, progetto di allestimento, spese per Comitato Tecnico - Scientifico).

Per quanto attiene al punto 1), per una previsione di 125.000 visitatori:

biglietti d'ingresso: euro 1.250.000,00 (importo stimato in base alle tariffe massime indicate all'Art.B.3 per le diverse tipologie di biglietti, la cui incidenza percentuale sul totale è stata calcolata con riferimento a dati storici relativi a mostre con caratteristiche analoghe e in particolare alla mostra "Egitto. Splendore millenario", tenutasi presso la sede del Museo Archeologico nel 2015, assimilabile per target e impostazione culturale);

vendite del bookshop dedicato, compreso catalogo: euro 312.000,00 (importo stimato considerando una media di spesa di euro 2,50 a visitatore)

attività didattica: euro 114.000,00 (importo stimato in base alle tariffe massime per tipologia indicate al punto B.4 su un totale di n.1.400 prestazioni didattiche. Le prestazioni didattiche sono suddivise in tre tipologie, la cui incidenza percentuale sul totale è stata calcolata con riferimento a dati storici relativi a mostre con caratteristiche analoghe e in particolare alla mostra "Egitto. Splendore millenario", tenutasi presso la sede del Museo Archeologico nel 2015, assimilabile per target e impostazione culturale);

Per quanto attiene al punto 2), relativo ai costi per la mostra sostenuti direttamente dall'Amministrazione:

Operatori di supporto per il controllo degli spazi espositivi: euro 60.000,00

Pulizie degli spazi espositivi: euro 20.000,00

Progetto di allestimento: euro 22.000,00

Spese per Comitato Tecnico - scientifico: euro 10.000,00

Il valore della concessione è pertanto determinato in euro 1.788.000,00 per una previsione di 125.000 visitatori

Art.A.4 Garanzie di esecuzione del contratto

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art.93, comma 2 e 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% del valore della concessione fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art.103 e le eventuali riduzioni previste dall'art.93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016

La cauzione è prevista a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stese, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

Il Concedente può richiedere al Concessionario il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere al concessionario.

Per quanto attiene alle modalità di svincolo della cauzione si rimanda a quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

Art. A.5 – Validità dell'offerta

L'offerta vincola l'esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016.

Art. A. 6 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore dell'Istituzione Bologna Musei e stipulato nelle forme previste dalla legge.

Tutte le eventuali spese afferenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI (per un importo indicativamente compreso fra 1.000 e 2.000 euro).

Art. A. 7 – Responsabilità del concessionario e coperture assicurative

Il Concessionario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati. Il Concessionario si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

Il Concessionario si obbliga a consentire all'Istituzione Bologna Musei di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Concessionario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Istituzione Bologna Musei da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare a terzi in conseguenza di azioni o omissioni attribuibili direttamente al medesimo e/o a dipendenti, nonché persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'Istituzione non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature del Concessionario che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'Istituzione stessa.

Il Concessionario con effetto dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:

- a. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna e l'Istituzione Bologna Musei) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, in dipendenza della presente concessione, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro e per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 1. committenza di lavori e servizi;
 2. conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
 3. danni a cose in consegna e/o custodia;
 4. danni a cose di terzi da incendio;
 5. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con gli Organizzatori che partecipino alle attività a qualsiasi titolo;
 6. danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipino alle attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
- b. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alla Mostra (inclusi soci, volontari, collaboratori, dipendenti, consulenti e qualsiasi altro prestatore di lavoro, dipendente e non, di cui gli Organizzatori dovessero avvalersi), comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro e per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza All risk per le opere del Museo Archeologico che si trovano negli spazi a lui affidati, nelle vicinanze o comunque in ambienti nei quali sia necessario passare per accedere agli spazi espositivi, come da elenco valorizzato fornito dal Museo stesso (Allegato 6), per danni e/o perdita da furto, atti vandalici, danneggiamenti e perdite in genere la cui responsabilità sia attribuibile al Concessionario e/o a suoi incaricati. Tale polizza dovrà essere stipulata in forma "con stima accettata" e la Compagnia assicuratrice dovrà espressamente accettare i valori indicati nel succitato elenco.

Si precisa inoltre che le specifiche relative alla copertura assicurativa per le opere di proprietà di terzi esposte in mostra sono previste al successivo art.B.1.

Copia di tutte le polizze e relative quietanze, nonché delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate all'Istituzione Bologna Musei prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa da parte dell'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dal concessionario, non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. A.8 – Disposizioni relative al personale impiegato nell'esecuzione del servizio

Il Concessionario è tenuto a impiegare nell'esecuzione del servizio personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. Il Concessionario è tenuto a applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, a assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il Concessionario deve rispettare, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; è tenuto inoltre a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio. Deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A. 9 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, il Concessionario mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivante da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio. L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI. Si allega il modello di DUVRI predisposto e che sarà poi integrato in accordo tra le parti (Allegato 5).

Il Concessionario è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di

prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Art. A. 10 – Verifiche e controlli sull'esecuzione del servizio

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione, che vigila sulla corretta esecuzione del contratto impartendo al Concessionario le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D.lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione e il RUP si avvalgono, per le proprie attività di controllo e di gestione del contratto, di referenti dell'Amministrazione competenti in relazione agli aspetti da verificare.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione al Concessionario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte del Concessionario, la stazione appaltante può applicare le penali previste all'art. A.12 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione dispone la ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.

Articolo A.11 – Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti di legge. Ai sensi dell'art.174 comma 2 del D.Lgs.50/2016 gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 D.lgs.50/2016 non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare né, ai sensi del comma 3, lett. a), l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Tali sub-contratti sono soggetti a comunicazione alla Stazione appaltante.

Art. A.12 – Penali

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia,

entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Concessionario nell'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, vengono applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

1) per il mancato rispetto dei tempi di inizio della concessione, per cause imputabili all'aggiudicatario, viene applicata una penale pari a euro 1.788,00 (euro millesettecentoottantotto - 1 per mille **del valore della concessione**) per ogni giorno di ritardo;

2) per il mancato rispetto dei requisiti previsti e degli standard di qualità relativi a prestazioni tecniche, servizi forniti, materiali e dispositivi utilizzati, delle modalità o delle forme previste dal contratto e dall'offerta tecnica, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario, l'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra lo 0,5 per mille e il 5 per mille **del valore della concessione**, in riferimento alla gravità dell'inadempienza o dell'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio dell'Istituzione.

Per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1) e 2), la penale viene applicata, previa notifica al Concessionario, successivamente all'esame delle eventuali contro deduzioni, le quali devono pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle penali applicate viene recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che deve di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.

Al verificarsi dell'inadempimento il Direttore dell'esecuzione invia tempestiva comunicazione al Concessionario con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora il Concessionario non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

Art. A.13 – Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dagli artt. 106 e 175 del D. lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce al Concessionario le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso.

Art. A. 14 – Cause di risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto in generale dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 108 e 176 dello stesso Decreto costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1) l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;

- 2) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
- 3) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- 4) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio.

Nel caso di cui al n. 4, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicare al Concessionario, oltre ai casi in precedenza indicati, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta;
- c) perdita delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

In ogni caso di risoluzione del contratto per responsabilità del Concessionario, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dal Concessionario stesso, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A.15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A.16 – Disposizioni generali

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE B - PARTE TECNICA

Art. B.1 – Prestazioni oggetto della concessione

La concessione prevede, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Progetto di Mostra (Allegato 1), dal Progetto di allestimento (Allegato 2) e da questo capitolato:

- lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'allestimento della Mostra;
- lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la gestione della Mostra.

Per quanto attiene alla realizzazione dell'allestimento della Mostra, sono in carico al Concessionario tutte le attività, le responsabilità e gli oneri diretti o indiretti riguardanti:

- **Trasporto** delle opere, mediante operatori specializzati in trasporti d'arte, dalle sedi di provenienza alla sede espositiva e relative restituzioni alla conclusione della rassegna, secondo le indicazioni fornite dai Prestatori, compresi eventuali costi per couriers scientifici e tecnici necessari all'allestimento e al disallestimento della Mostra quando richiesti;
- **Operazioni di montaggio e smontaggio** delle opere mediante operatori specializzati in allestimenti d'arte, con personale idoneo e attrezzature adeguate.
- **Pagamento dei fee** richiesti dalla proprietà per il prestito delle opere, compresi eventuali oneri derivanti da restauri delle stesse.
- **Consulenze tecnico-scientifiche** da parte di restauratori professionisti per la compilazione di *condition report* in fase di allestimento e di disallestimento della Mostra.
- **Copertura assicurativa** per tutte le opere in Mostra, con la formula da "chiodo a chiodo" e "all risks included" per il trasporto di andata e ritorno e per il periodo di giacenza, secondo le indicazioni fornite dai Prestatori.
- **Produzione dell'allestimento della Mostra**, mediante operatori specializzati in allestimenti museali e mostre temporanee, sulla base del Progetto fornito dall'Istituzione (Allegato 2). Tale attività deve comprendere:
 - realizzazione degli esecutivi d'officina degli elementi di allestimento secondo quanto indicato nel Progetto, previa verifica dello stato di fatto dimensionale degli spazi e degli impianti della sede della Mostra e della lista definitiva delle opere concesse in prestito;
 - fornitura e allestimento dei dispositivi e della segnaletica relativi alla normativa sulla sicurezza, anche rispetto agli obblighi previsti dalla vigente normativa antincendio;
 - fornitura dei materiali necessari per l'allestimento della Mostra, incluso le apparecchiature tecnologiche, gli impianti audio e luci non esistenti presso la sede, la relativa assistenza tecnica e le certificazioni previste per legge (da fornire in copia al Museo Civico Archeologico prima della consegna delle opere);
 - svolgimento delle operazioni di allestimento e disallestimento, compresa l'installazione e la disinstallazione dei supporti tecnologici e degli apparati illuminotecnici e l'acquisizione delle certificazioni relative a tali operazioni (da fornire in copia al Museo Civico Archeologico prima della consegna delle opere);
 - realizzazione degli apparati grafici e didascalici (pannelli, didascalie e quant'altro necessario ad una corretta mediazione dei contenuti) compresa la traduzione in inglese di tutti i testi forniti dal Comitato Tecnico-Scientifico;
 - realizzazione delle soluzioni multimediali previste nel Progetto con contenuti concordati con il Comitato Tecnico-Scientifico;

- monitoraggio - e tempestivo intervento di riparazione e/o sostituzione in caso di necessità - delle strutture di allestimento e delle apparecchiature tecnologiche;
- realizzazione dell'allestimento della biglietteria, compresa la fornitura dei materiali e della strumentazione tecnica e l'acquisizione delle certificazioni relative (da fornire in copia al Museo Civico Archeologico prima dell'apertura al pubblico della mostra);
- fornitura del Piano Operativo di Sicurezza per la fase di allestimento e disallestimento del cantiere secondo le indicazioni previste dal DUVRI (Allegato 5);
- fornitura del Piano di emergenza durante il periodo di apertura al pubblico, da allegare e coordinare con il Piano di emergenza del Museo.

- **Riconsegna, a conclusione della mostra**, degli spazi e degli apparati tecnologici della sede nello stesso stato in cui vengono concessi, garantendo il completo ripristino degli ambienti utilizzati e del normale allacciamento elettrico, nonché la raccolta, l'imballaggio e lo smaltimento del materiale di allestimento utilizzato.

- **Realizzazione e stampa del catalogo** della Mostra nel rispetto di quanto specificato al successivo art.B.5.

Per quanto attiene alla gestione della Mostra, sono in carico al Concessionario tutte le attività, le responsabilità e gli oneri diretti o indiretti riguardanti le seguenti prestazioni:

- **Servizio di biglietteria elettronica** dedicato all'evento, comprensivo di prevendita e di prenotazione individuale e per gruppi, che consenta l'adempimento degli obblighi SIAE, la tenuta del borderò e l'espletamento dei relativi versamenti. Il servizio deve prevedere lo svolgimento delle operazioni di biglietteria e di accoglienza mediante almeno un operatore per le giornate feriali e almeno due operatori nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Il concessionario si impegna a consentire l'accesso ai dati della biglietteria elettronica al Responsabile del Museo Archeologico nonché a fornire report e statistiche a cadenza almeno settimanale.

- **Produzione e fornitura del servizio audioguide** con versione per adulti e bambini, in lingua italiana e lingua inglese, secondo un progetto concordato con il Comitato Tecnico-Scientifico e sulla base di testi in italiano forniti dal Comitato stesso. Il servizio deve prevedere le attrezzature e il personale necessario alla gestione e alla distribuzione degli apparati in numero adeguato al flusso dei visitatori. Deve inoltre essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli apparati.

- **Servizio di microfonaggio** destinato ai gruppi di visitatori. Il servizio deve prevedere le attrezzature e il personale necessario alla gestione e distribuzione dei dispositivi in numero adeguato al flusso dei visitatori. Deve inoltre essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

- **Servizio di guardiania degli spazi espositivi**. Il servizio deve essere svolto mediante almeno un operatore per le giornate feriali e almeno due operatori nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Il personale incaricato dal Concessionario sarà inoltre responsabile del coordinamento degli operatori di supporto per il controllo degli spazi espositivi messi a disposizione dall'Istituzione Bologna Musei, della gestione dei flussi in Mostra e della verifica del corretto funzionamento degli apparati illuminotecnici e multimediali.

Per lo svolgimento di tale servizio l'Istituzione si rende disponibile a mettere a disposizione del Concessionario n.7 operatori di supporto appartenenti a associazioni di volontariato già attive in campo museale.

- **Attività di promozione e comunicazione della Mostra** durante la preparazione e per tutta la durata dell'evento, mediante un ufficio stampa dedicato e in coordinamento con l'Istituzione Bologna Musei e con l'Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Bologna. Il piano di comunicazione deve prevedere almeno: idonea campagna pubblicitaria e campagna stampa attraverso tutti i canali di comunicazione, creazione di un sito web dedicato all'evento, produzione e diffusione di depliant, manifesti, striscioni, locandine, ecc.

- **Svolgimento di attività didattiche:** nel rispetto di quanto previsto al successivo art. B.4.

- **Realizzazione e gestione del bookshop della Mostra**, compresi gli arredi eventualmente necessari, la produzione e/o la commercializzazione di adeguato merchandising, la vendita del catalogo e dei prodotti editoriali collegati alla Mostra e il personale addetto alla vendita. Il merchandising prodotto per la mostra deve essere definito in accordo tra le parti e in ogni caso non deve presentare contenuti tali da pregiudicare l'immagine del Museo o risultare in qualunque modo oltraggioso. L'Istituzione concederà in uso non esclusivo gli spazi utili allo svolgimento del servizio secondo modalità da concordare con la Direzione del Museo Archeologico.

Tutti i servizi e le attività necessari al raggiungimento degli obiettivi della presente concessione devono essere svolti dal Concessionario con l'impiego di operatori (ditte e personale) specializzati nel settore specifico.

Restano a carico del Concessionario tutte le attività necessarie per il raggiungimento in maniera ottimale dell'obiettivo, anche se non esplicitamente previste.

Art. B.2 - Sede espositiva

Gli spazi espositivi, di superficie complessiva pari a 1.000 mq, sono situati presso la sede del Museo Civico Archeologico in via dell'Archiginnasio n.2, 40124, Bologna, (Foglio 202, Mappale 2, Subalterno 30). La planimetria dei locali, il relativo Facility report e il DUVRI per la parte di competenza dell'Amministrazione, sono allegati al presente capitolato e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5).

Lo spazio espositivo è concesso in adeguate condizioni di pulizia, sicurezza e funzionalità sia dal punto di vista strutturale che impiantistico; il Concessionario si impegna al corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione. Il Concessionario si impegna ad utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per la realizzazione della Mostra oggetto della presente concessione e non può cedere a terzi l'utilizzo degli stessi, salvo espressa autorizzazione dell'Istituzione. Ogni eventuale altra attività che intenda svolgere deve essere preventivamente autorizzata dall'Istituzione. Al termine del periodo di concessione degli spazi espositivi, il Concessionario ha l'onere di riconsegnare nello stesso stato in cui li ha ricevuti.

Art.B.3 – Orari, biglietti e tariffe d'ingresso

Il Concessionario deve garantire l'apertura al pubblico dal 07/12/2019 al 24/05/2020 (salvo proroghe concordate tra le parti) secondo un orario settimanale pari almeno all'orario in vigore per il Museo Civico Archeologico:

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì

9,00 – 18,00

Sabato, Domenica e festivi
(inclusi il martedì se festivo)

10,00 – 18,30

Chiuso il martedì

Il Concessionario può ampliare l'orario di apertura al pubblico della Mostra in accordo con la Direzione del Museo.

Le modalità di accesso alla Mostra sono le seguenti:

- Visitatore singolo senza obbligo di prenotazione;
- Gruppo organizzato (composto da un minimo di 15 e un massimo di 30 unità) con obbligo di prenotazione e di microfonaggio;
- Gruppo scolastico (composto da un minimo di 15 e un massimo di 30 unità) con obbligo di prenotazione; microfonaggio obbligatorio a partire dalla scuola secondaria di secondo grado.

Le tariffe d'ingresso alla Mostra devono essere fissate, in accordo con l'Istituzione Bologna Musei, nel rispetto dei valori massimi di seguito indicati, esclusa prevendita:

Biglietto intero: max € 15,00

Biglietto ridotto: max € 13,00 (gruppi pari o superiori alle 15 unità, universitari, disabili, possessori di Bologna Welcome Card)

Biglietto ridotto speciale: 50% dell'intero (possessori di Card Musei Metropolitan Bologna, ragazzi dai 6 ai 17 anni compiuti)

Biglietto ridotto scuole: max € 5,00

Biglietto gratuito: (minori di 6 anni, 2 accompagnatori per gruppo scolastico, 1 accompagnatore per gruppo organizzato, 1 accompagnatore per disabile, guide turistiche con tesserino, soci ICOM, giornalisti accreditati)

Art.B.4 – Attività didattica e tariffe

La mostra deve essere accompagnata da un programma di attività didattiche e di percorsi di avvicinamento alle tematiche trattate rivolto ad un pubblico scolastico e non scolastico. Il progetto didattico deve essere predisposto in accordo con il personale scientifico del Museo Archeologico. Le tipologie di attività didattiche da offrire al pubblico, con i relativi prezzi massimi, sono:

Visita guidata/animata per gruppi scolastici: max € 65,00

Laboratori didattici: max € 75,00

Visita per gruppi non scolastici: max € 120,00

Per le visite in lingua inglese o in altra lingua straniera può essere previsto un sovrapprezzo massimo di € 20,00.

La gestione delle attività previste dal suddetto progetto è affidata al Concessionario, che vi provvede a sue spese incassando i relativi introiti; per lo svolgimento di questo servizio il Concessionario garantisce l'impiego di personale con titolo di studio attinente e profilo

professionale adeguato e la fornitura dei materiali necessari secondo quanto previsto dal progetto didattico, comprese le relative certificazioni. L'Istituzione si riserva di segnalare eventuali carenze nella qualità del servizio offerto ai visitatori, per concordare interventi correttivi e/o modifiche nelle modalità operative impiegate. Il Concessionario si impegna a predisporre un adeguato servizio di prenotazioni e informazioni per le attività didattiche proposte al pubblico. L'Istituzione concede in uso non esclusivo gli spazi utili allo svolgimento dell'offerta didattica così come progettata.

Art.B.5 – Catalogo

Il Concessionario provvederà alla realizzazione e alla stampa del catalogo della Mostra nel rispetto delle linee progettuali fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico, compresi gli oneri derivanti da: eventuali compensi agli autori, campagna fotografica, ottenimento e pagamento dei diritti d'autore e di riproduzione.

Il catalogo deve essere articolato come segue:

- una sezione dedicata a saggi introduttivi corredati da adeguata documentazione grafica e fotografica (indicativamente n. 3 saggi di circa 20.000 battute ciascuno);
- una sezione dedicata a saggi specifici corredati da adeguata documentazione grafica e fotografica (indicativamente n. 13 saggi di circa 20.000 battute ciascuno);
- una sezione di schede dei contesti topografici, dei complessi archeologici-monumentali (circa 50 complessi per indicativamente 6000 battute ciascuno) e delle opere esposte (circa 600 oggetti per indicativamente 800 battute ciascuno) corredati da adeguata documentazione grafica e fotografica;
- una sezione dedicata agli apparati (tavola cronologica, bibliografia, crediti fotografici, ecc.).

Il catalogo deve essere realizzato da una ditta specializzata in edizione e stampa di cataloghi d'arte di comprovata esperienza e venduto al bookshop della Mostra, oltre che attraverso gli usuali canali di distribuzione del Concessionario, a cui competeranno i relativi introiti.

Il Concessionario garantisce gratuitamente all'Istituzione n.150 copie del catalogo per omaggi; si impegna inoltre a provvedere direttamente agli omaggi di competenza in quanto editore.

Art.B.6 – Sponsorizzazioni

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concessionario ha facoltà di reperire uno o più Sponsor di puro finanziamento che possono associare il proprio nome, logo, prodotto o immagine aziendale all'evento sponsorizzato secondo modalità diversificate, in funzione del contributo economico offerto. Fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è riservata al giudizio insindacabile dell'Istituzione la verifica della compatibilità delle sponsorizzazioni con il carattere artistico e storico e con il decoro dell'attività culturale da valorizzare, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004. A tale fine, il Concessionario è tenuto a sottoporre all'Istituzione il contratto di sponsorizzazione, la cui efficacia è condizionata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Direzione dell'Istituzione. Resta facoltà dell'Istituzione Bologna Musei attivare propri contratti di sponsorizzazione correlati all'iniziativa.

Art.B.7 - Modalità di svolgimento dei servizi

Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Concessionario deve in particolare:

- assicurare la corretta e responsabile esecuzione delle attività, delle modalità di accesso agli spazi museali e delle modalità operative concordate, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile del Museo Civico Archeologico;
- impiegare nell'esecuzione dei servizi esclusivamente personale qualificato ed idoneo;
- comunicare al Responsabile del Museo Civico Archeologico almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività la lista nominativa del personale che verrà impiegato corredata, per ogni singolo addetto, dei dati anagrafici e della qualifica. Tutto il personale deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi antincendio (livello medio) e pronto soccorso sanitario;
- garantire la presenza costante del numero di operatori previsti per i singoli servizi, procedendo alla tempestiva sostituzione degli assenti con personale del medesimo livello di inquadramento e analoga formazione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Museo Civico Archeologico sostituzioni o cambiamenti degli addetti, comunicando per ogni eventuale nuovo addetto che entri in servizio i dati anagrafici e la qualifica. Tutto il personale deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di antincendio (livello medio) e pronto soccorso sanitario;
- assicurare il rispetto degli orari di servizio da parte degli operatori;
- assicurarsi che durante l'espletamento del servizio gli operatori indossino in modo visibile un cartellino di identificazione leggibile e munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze del Concessionario;
- garantire, da parte degli operatori addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività del Museo; è vietato l'uso delle attrezzature (PC, stampanti, fax, ecc.) per uso personale.

Art.B.8 - Responsabile organizzativo e referente operativo

Il Concessionario è tenuto a individuare e a comunicare all'Istituzione il nominativo del proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto, in stretto raccordo con l'Istituzione stessa. Il Concessionario è tenuto, altresì, a individuare e a comunicare all'Istituzione il nominativo di un proprio referente per gli aspetti operativi, logistici e gestionali. L'Istituzione Bologna Musei farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

ALLEGATI:

Allegato 1: Progetto di mostra e lista opere

Allegato 2: Progetto di allestimento Mostra

Allegato 3: Planimetria degli spazi espositivi

Allegato 4: Facility Report

Allegato 5: DUVRI

Allegato 6: Elenco e valore delle opere del Museo Archeologico in spazi promiscui

Il Responsabile Unico del Procedimento

Maurizio Ferretti